

# **ALL'UFFICIO DI PRESIDENZA DELLA CAMERA PENALE DI NAPOLI**

**Io sottoscritto, avv. Attilio Belloni, nato a Napoli il 08.02.1964, con studio in Napoli alla via G. Orsini 40, ai sensi dell'art. 24 dello statuto, presento la mia candidatura per la carica di Presidente della Camera degli Avvocati Penali di Napoli, indicando di seguito la lista collegata dei candidati quali componenti della Giunta (con indicazione altresì degli incarichi), la lista collegata dei candidati al Collegio dei Probiviri, la relazione illustrativa del programma che si intende attuare, con in allegato le firme di n° 10 iscritti.**

## **Candidati Componenti della Giunta:**

**Avv. GUIDO PICCIOTTO** (Napoli, 29/09/1972): **Segretario**  
**Avv. ALDO FRANCESCHINI** (Napoli, 20/02/1977): **Tesoriere**  
**Avv. FLAVIANO MOLTEDO** (Napoli, 30/07/1956)  
**Avv. ERMANNO CARNEVALE** (Napoli 21/04/1968)  
**Avv. MARCO CAMPORA** (Napoli, 13/08/1971)  
**Avv. ANGELO MASTROCOLA** (Napoli, 23/06/1972)  
**Avv. CLAUDIO LUONGO** (Napoli, 25.10.1976)  
**Avv. PAOLA DE GIORGIO** (Napoli, 12/12/1983)

## **Candidati componenti del Collegio dei Probiviri**

**Avv. Franco Cortese**, (Napoli, 16.12.1945);  
**Avv. Pasquale Coppola**, (Napoli, 26.08.1949);  
**Prof. Avv. Alfonso Furgiuele** (Napoli, 03.07.1950)

## **Relazione illustrativa del programma.**

**La nostra idea di una Camera Penale che guarda al futuro.**

Ora possiamo davvero dire che è venuto il momento - come generazione sì giovane, ma ormai non più troppo giovane - di tentare di assumere la guida della Camera Penale degli Avvocati di Napoli.

Vogliamo, però, subito sgombrare il campo da equivoci: la nostra è soltanto una pura e semplice assunzione di responsabilità, giacché

siamo perfettamente consapevoli del compito arduo e pieno di criticità che eventualmente ci attende.

Nel recente passato, oltre alle avventure professionali, abbiamo maturato significative esperienze nel campo della politica associativa al fianco di importanti ed autorevoli esponenti della classe forense, traendone grandi insegnamenti e fiducia.

Da tali esperienze abbiamo compreso, in particolare, come una delle questioni principali da affrontare sia quella di favorire e sostenere la partecipazione effettiva e concreta alla vita dell'Associazione dei giovani e di tutte quelle Colleghe e Colleghi penalisti che, a torto o a ragione, si sono allontanati dalla vita quotidiana e dalla politica associativa della Camera Penale.

Ed infatti, il recupero delle competenze e delle capacità professionali di tali colleghi, in uno con il continuo scambio di conoscenze tra i penalisti più esperti ed i giovani colleghi che in questi anni si sono iscritti fiduciosi nell'associazione, rappresenta il corollario indispensabile della UNITA' DI SPIRITO E DI INTENTI DELLA CLASSE FORENSE PENALISTICA.

**Tale unità costituisce il primo obiettivo della Camera Penale che vorrei presiedere.**

Per essere chiari, la Classe Forense dei Penalisti intanto può incidere e può valere nella Società e, in particolare, contribuire alla risoluzione delle complesse questioni di politica giudiziaria se torna a coalizzarsi ed a riunirsi in nome di intenti ed obiettivi comuni, secondo uno spirito che rievochi il prestigio e la tradizione di autorevolezza del Foro napoletano.

Il recupero della Unità di Classe è un presupposto irrinunciabile ed indifferibile non solo per realizzare efficacemente gli scopi previsti dal nostro Statuto, ma anche per le nuove generazione di penalisti.

La Camera Penale di Napoli - solo se supera sterili contrapposizioni, che ne danneggiano l'immagine all'interno ed all'esterno del Tribunale - sarà in condizione di sostenere e "proteggere" i suoi giovani, assumendosi il compito di "maestro collettivo" soprattutto di quelli tra questi che non hanno la fortuna o il privilegio di crescere negli studi più accorsati.

In questo senso, risulta indispensabile rispondere non solo alla richiesta dei giovani penalisti di un'offerta formativa specialistica di qualità ed adeguata alle esigenze di effettiva crescita culturale e professionale (a tale scopo può assumere un ruolo importante la Scuola di Formazione della Camera Penale di Napoli), ma anche favorire la loro partecipazione concreta ed attiva dei giovani penalisti alla vita

della associazione, rendendoli protagonisti diretti dell'attuazione degli scopi previsti dallo Statuto.

**Ecco il secondo obiettivo della nuova Camera Penale di Napoli: formare una futura "classe dirigente".**

Ma il perseguimento dell'obiettivo di un'unità di intenti, così come quello di un effettivo e concreto coinvolgimento delle generazioni giovani che costituiscono il futuro della nostra classe forense, non è sufficiente.

La Camera Penale di Napoli deve avere la capacità di aprirsi anche all'esterno del Tribunale.

Attraverso il nostro sito, la stampa, i *social networks*, nuove e proficue relazioni con il mondo della scuola, dell'università, delle associazioni di categoria, delle associazioni maggiormente rappresentative della società civile, dobbiamo allargare il nostro raggio di azione sul territorio, per far comprendere all'opinione pubblica l'importanza del nostro ruolo, che non è quello di difendere gli interessi corporativi degli avvocati penalisti, ma, come previsto dall'art. 3 comma 1 lettera a) dello Statuto, quello di *"tutelare, in tutte le sue forme, il diritto di difesa ed i diritti civili, etici e sociali dei cittadini garantiti della Costituzione"*.

Attraverso nuove reti di relazioni, dobbiamo veicolare le nostre idee, diffondere la cultura del giusto processo come "luogo" destinato alla tutela dei diritti costituzionalmente garantiti (anche di coloro che sono sospettati dei più gravi dei reati e dell'innocente dal rischio di errori giudiziari sempre più frequenti). Non solo: dobbiamo rappresentare all'esterno, anche sfruttando le nuove forme di comunicazione generalmente usate soprattutto dai giovani, le gravi disfunzioni del "sistema giustizia", di cui i cittadini hanno contezza solo se malauguratamente ne sono coinvolti.

In questo senso, dobbiamo renderci protagonisti di nuove forme di protesta, consapevoli che l'astensione dalle udienze si è rivelato spesso uno strumento inefficace e costituisce solo un'*extrema ratio*; così come dobbiamo promuovere iniziative innovative, nel solco di quelle come "DETENUTO PER UN MINUTO" organizzata dal **CARCERE POSSIBILE onlus** (che ha ricostruito nelle piazze cittadine gli spazi angusti e gli arredi delle celle destinate ai reclusi), ovvero la raccolta di firme non solo in Tribunale per i quesiti referendari in tema di giustizia come quello proposto dal Partito Radicale.

Riuscire ad ottenere un consenso alle nostre battaglie tra l'opinione pubblica, rafforza la nostra azione nelle sedi giudiziarie.

**E' evidente quindi il terzo obiettivo della nuova Camera Penale di Napoli: l'affermazione della irrinunciabile funzione**

**sociale dell'avvocatura penale sia all'interno che all'esterno del Tribunale.**

Un'ultima considerazione prima di passare a trattare i singoli punti del programma che si intende attuare.

**La Camera Penale di Napoli deve assumere un ruolo determinante nell'azione politica dell'Unione della Camere Penali Italiane.**

Anche in questa direzione, però, è indispensabile l'unità di intenti di cui si è detto: soltanto con il contributo di tutti, giovani e meno giovani, potremo essere coinvolti da protagonisti nel dibattito e nelle scelte concrete che dovrà assumere la Giunta ed il Consiglio dell'UCPI.

Se la Camera Penale di Napoli si mostrerà compatta e capace di elaborare una chiara linea politica e proposte di riforma sui temi più significativi di rilievo nazionale, continuerà a guadagnare lo spazio che merita nell'UCPI.

## **I singoli punti del programma**

### **Breve premessa**

L'esperienza insegna che il Presidente ed i componenti della Giunta, da soli, non potranno affrontare tutte le questioni di cui la Camera Penale deve occuparsi.

Per tale ragione, pensiamo di costituire "Gruppi di Lavoro" e/o "Osservatori", che contribuiranno alla attuazione di ciascuno dei punti del programma che sarà illustrato.

Tali gruppi, però, devono essere "snelli ed agili", nel senso che devono essere composti da pochi colleghi che si assumeranno, attraverso un dialogo con la Giunta ed insieme a questa, la responsabilità di conseguire, ove possibile, risultati concreti e tangibili.

Abbiamo preferito rimandare la eventuale scelta dei singoli componenti di tali gruppi ad un momento successivo alle elezioni, onde evitare che tale scelta potesse apparire solo come un tentativo di "accaparramento" di voti.

### **La sede: una casa comune**

L'attuale sede della Camera Penale - definitivamente acquisita a titolo gratuito grazie al prezioso lavoro della precedente Giunta - deve

diventare una casa accogliente per ciascun penalista che condivide lo spirito di unità e di appartenenza che cercheremo di creare.

Per tale ragione, ci impegneremo – compatibilmente con le possibilità economiche della associazione – per conferire alla struttura maggiore dignità e decoro.

Inoltre, cercheremo di creare le condizioni necessarie per mettere a disposizione degli iscritti quei mezzi, anche tecnologici, di cui ogni Avvocato ha bisogno.

Mi riferisco ad un computer con collegamento internet, stampante, rete WiFi, abbonamento a banche dati giurisprudenziali e dottrinarie.

La nostra sede deve diventare un punto di incontro dove gli iscritti hanno a disposizione gli strumenti utili per un adeguato aggiornamento, possono discutere e confrontarsi serenamente circa le possibili soluzioni ai gravi problemi che incontriamo quotidianamente.

### **Lo Statuto: una discussione aperta agli iscritti per una modifica delle norme.**

Condividiamo la necessità avvertita da molti iscritti di avviare una discussione in merito alla riforma delle regole statutarie.

Riteniamo, comunque, che, data la delicatezza del tema, la Giunta debba rimanere “neutrale”, limitandosi a stimolare tra gli iscritti la presentazione di proposte di riforma e convocare eventualmente l’assemblea prevista dall’art. 11 dello Statuto per metterle in votazione.

### **Art. 124 c.p.p.: una norma “dimenticata”.**

Tale norma del codice di rito – è bene ricordarlo – pone a carico di magistrati, cancellieri, ausiliari del giudice, ufficiali giudiziari, ufficiali e agenti di polizia giudiziaria l’obbligo di osservanza delle norme del codice di procedura penale anche quando l’inosservanza non importa nullità o altra sanzione penale.

Inoltre, prevede che i dirigenti degli uffici vigilano sull’osservanza delle norme, anche ai fini della responsabilità disciplinare.

E’ di tutta evidenza l’importanza di tale norma, che offre uno strumento formidabile di tutela del diritto di difesa nei confronti di tutti i protagonisti del procedimento e del processo penale.

Riteniamo che attraverso il suo utilizzo possiamo porre un argine efficace anche alla **disfunzioni quotidiane** di molti uffici giudiziari del distretto, come, solo per citarne alcuni, il Tribunale di Sorveglianza, l’ufficio Tiap, l’ufficio del Registro Generale Notizie di Reato, la Corte

di Appello, con riguardo alla gestione delle udienze che iniziano con un ritardo intollerabile.

E' nostra intenzione costituire un "osservatorio permanente" che solleciti la segnalazione di eventuali violazioni delle norme processuali, ne valuti la fondatezza e, in caso positivo, le invii ai competenti dirigenti degli uffici interessati per l'avvio dei procedimenti disciplinari previsti dalle disposizioni vigenti.

**Il processo penale: una riforma organica del codice di rito; in particolare in tema di misure cautelari, c.d. doppio binario e garanzie di libertà del difensore.**

Non riteniamo che sia questa la sede per affrontare compiutamente un tema così complesso come quello della riforma del codice di rito.

Mi limiterò a sottolineare che la Camera Penale di Napoli dovrà offrire il suo contributo di competenza ed esperienza alle "battaglie" condotte dall'UCPI per l'attuazione dei principi del "giusto processo". Ciò con la consapevolezza che tale attuazione presuppone interventi di riforma, come, a titolo di mero edempio, quelli relativi alla separazione delle carriere; all'immediata informazione degli addebiti; al potere del Giudice di verificare la tempestività dell'iscrizione nel registro degli indagati (si veda la bozza di articolato della commissione Canzio); all'eliminazione di qualsiasi discrezionalità della magistratura nella scelta di impropri criteri di priorità nell'esercizio dell'azione penale; alla introduzione di rigidi presupposti per le intercettazioni; alla cancellazione del giudizio immediato custodiale; alla attuazione piena del principio della parità delle parti nel dibattimento ed della formazione della prova nel contraddittorio delle parti.

Ci sono però alcuni temi di natura processuale che riteniamo utile trattare separatamente perché costituiscono vere e proprie emergenze: 1. l'abuso del ricorso alle misure cautelari; 2. il c.d. doppio binario; 3. la violazione delle garanzie di libertà del difensore attraverso le intercettazioni.

**Le misure cautelari: la previsione di limiti legali rigidi.**

E' ormai evidente a tutti che "la partita si gioca" nella fase cautelare a discapito spesso della inviolabilità della libertà personale e della centralità del dibattimento, che costituisce il luogo naturale se non esclusivo dove l'avvocato ha la concreta possibilità di esercitare efficacemente la difesa del suo assistito.

Per comprendere la fondatezza delle ragioni di una battaglia contro l'abuso della carcerazione preventiva basta citare testualmente le parole pronunciate il 14 ottobre u.s. in occasione di un incontro con una delegazione dell'Associazione Internazionale di Diritto Penale da Papa Francesco: **"...la carcerazione preventiva, quando in forma abusiva procura un anticipo della pena, previa alla condanna, o come misura che si applica di fronte al sospetto più o meno fondato di un delitto commesso, costituisce un'altra forma contemporanea di pena illecita occulta, al di là di una patina di legalità. Questo fenomeno contribuisce al deterioramento ancora maggiore delle condizioni detentive, situazione che la costruzione di nuove carceri non riesce mai a risolvere, dal momento che ogni nuovo carcere esaurisce la sua capienza già prima di essere inaugurato...."**

Per porre rimedio all'uso distorto dello strumento custodiale, piegato ad esigenze di difesa sociale e causa del sovraffollamento delle carceri, nelle quali quasi il 50% dei detenuti sono in attesa di giudizio, non sono evidentemente sufficienti le modifiche all'esame del Parlamento, fondate sulla moltiplicazioni di inutili aggettivazioni, che lasciano sostanzialmente invariata la discrezionalità del Giudice. Si rende viceversa necessaria la previsione di limiti legali rigidi, come quelli previsti dalle iniziative referendarie promosse dal Partito Radicale, che, sebbene non abbiano avuto successo, devono continuare ad ispirarci nel nostro progetto di riforma.

Anche in questa materia, la Camera Penale di Napoli potrebbe costituire un "osservatorio permanente" con lo scopo di monitorare la situazione, verificando le percentuali di annullamento e riforma delle ordinanze applicative di misure cautelari e gli esiti dei giudizi nei quali tali ordinanze sono state disposte.

### **Il c.d. doppio binario: strumento di intollerabili compressioni della funzione difensiva.**

La Camera Penale di Napoli deve impegnarsi, anche sollecitando in tal senso l'UCPI, a denunciare la previsione per i processi c.d. di criminalità organizzata di un sottosistema processuale di norme in contrasto con i principi costituzionali, per effetto del quale, in nome di esigenze di difesa sociale, l'imputato non riceve un'effettiva e adeguata tutela.

E' bene ribadirlo: il processo penale non è strumento di lotta alla criminalità di qualsiasi genere, ma solo strumento di accertamento di un'eventuale e personale responsabilità dell'imputato in ordine ad un specifico fatto storico; accertamento che deve essere condotto nel

rispetto dell'art. 111 della Costituzione e delle norme *ordinarie* del codice di rito.

Risulta quindi indispensabile, attraverso un osservatorio con specifica competenza in materia, offrire tutela ai tanti avvocati che si impegnano nei processi di criminalità organizzata, in quanto tali avvocati, più degli altri, avvertono un senso di solitudine e di frustrazione del ruolo, che deve essere superato.

Il tema è di decisiva importanza se si considera la tendenza ormai inarrestabile di estendere ad altri reati il sottosistema di norme incostituzionali di cui si è detto, con il rischio quindi che la mortificazione della funzione difensiva diventi la regola in tutti i processi.

### **La garanzia di libertà del difensore: necessità di applicazione del divieto assoluto di intercettare le conversazioni e comunicazioni del difensore.**

E' indiscutibile che l'art. 103, comma 5, c.p.p. preveda senza eccezioni il divieto assoluto di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni dei difensori.

Tale principio è stato affermato in modo chiaro dalla Corte Costituzionale con la nota sentenza n° 1 del 2013.

Ciò nonostante, sempre in ragione di presunte esigenze di difesa sociale, assistiamo, nelle stesse informative della P.G., a ripetute violazioni della norma in oggetto e della sua fondamentale *ratio* ispiratrice, finalizzata alla tutela del segreto professionale.

Il compito della Camera Penale di Napoli, egregiamente svolto dalla Giunta uscente, non può che essere quello di vigilare e denunciare tali violazioni, battendosi per l'interruzione immediata delle captazioni anche "occasional" e comunque per impedire la documentazione delle stesse.

### **Diritto Penale Sostanziale: l'obiettivo di un nuovo codice.**

Anche in questa materia, non riteniamo di doverci in questa sede soffermare nel dettaglio, per la complessità che la caratterizza.

Basti qui evidenziare che riteniamo di condividere le linee guida tracciate dall'UCPI per una riforma del Codice Penale, che tengono conto dei risultati delle commissioni che nel tempo si sono succedute (Pagliaro, Grosso, Nordio e Pisapia).

Tali linee guida prevedono in estrema sintesi: 1. L'introduzione di una "riserva di codice", onde evitare la proliferazioni di nuove fattispecie dettate da "esigenze emergenziali" e introdotte nei più

svariati provvedimenti legislativi; 2. Recupero del principio della tassatività; 3. Limitazione delle incriminazioni ai fatti realmente offensivi dei moderni interessi costituzionalmente garantiti e riscrittura in tal senso della parte speciale del codice; 4. Previsione di un sistema sanzionatorio non più incentrato sulla pena detentiva, ma aperto alle misure alternative; 5. Rafforzamento delle garanzie di legalità nell'applicazione delle sanzioni patrimoniali come la confisca.

Auspichiamo anche in tale materia un confronto tra gli iscritti e l'elaborazione, attraverso un "gruppo di lavoro" composto da Colleghi con specifiche competenze, di veri e propri articolati da sottoporre anche all'attenzione dell'UCPI.

### **Carcere e diritti umani: un'emergenza continua.**

L'emergenza carceri è tutt'altro che conclusa, nonostante il silenzio negli ultimi tempi della stampa e della politica sul tema.

La Camera Penale di Napoli ha l'obbligo di tenere alta l'attenzione in merito al drammatico sovraffollamento delle carceri ed alla violazioni dei diritti umani dei detenuti.

Ciò sul presupposto che il ruolo sociale dell'avvocato penalista impone di occuparsi non solo di questioni strettamente processuali, ma anche della tutela dell'individuo soprattutto se privato della sua libertà personale, come peraltro previsto dal nostro Statuto.

In questa prospettiva, dobbiamo sostenere le battaglie dell'osservatorio carceri dell'UCPI e soprattutto della nostra *onlus* "**Carcere Possibile**", che si è distinta per le continue denunce del trattamento disumano riservato ai detenuti, per iniziative di riforma delle norme che regolano l'ingresso negli istituti di pena dei condannati ed il computo della pena da espiare e per l'elaborazione di proposte praticabili per dare attuazione al diritto costituzionalmente garantito dei condannati alla risocializzazione, unico reale strumento per scongiurare il pericolo di recidiva.

Un'ultima, ma non certo per importanza dell'argomento, riflessione attiene al **41bis**.

Il trattamento del *carcere duro* è diventato un argomento *tabù*, del quale non si dovrebbe parlare, perché impopolare e a rischio di linciaggio mediatico.

Tuttavia, pur correndo tale rischio, non possiamo esimerci, proprio per il ruolo che ricopriamo, dal promuovere una discussione in merito, poiché è indiscutibile che il 41bis sia uno strumento attraverso il quale si realizzano inaccettabili compressioni dei diritti minimi dell'individuo, spesso non necessari per realizzare gli scopi per

cui è stato previsto dal legislatore, cioè evitare i contatti tra il detenuto e la realtà criminale esterna. L'esigenza di affrontare questa tematica – dal punto di vista della tutela delle garanzie - appare ancor più indifferibile anche alla luce di alcune recenti derive inquisitorie del legislatore, cristallizzatesi nella disposizione incriminatrice di cui all'art. 391 bis cp.

Ed ancora, giova ricordare che **“Il Comitato Europeo per la prevenzione della tortura e dei trattamenti inumani e degradanti”** ebbe a affermare testualmente che *“...potrebbe anche ritenersi che un obiettivo non dichiarato del 41bis sia quello di porre in essere un mezzo di pressione psicologica al fine di provocare la dissociazione o collaborazione...”*

E soprattutto: il Santo Padre in occasione dell'incontro di cui si è detto ha anche affermato testualmente: **“...un forma di tortura è a volte quella che si applica mediante la reclusione in carceri di massima sicurezza. Con il motivo di offrire una maggiore sicurezza alla società o un trattamento speciale per certe categorie di persone si realizza un isolamento esterno. Come dimostrato dagli studi realizzati da diversi organismi di difesa dei diritti umani, la mancanza di stimoli sensoriali, la completa impossibilità di comunicazione e la mancanza di contatti con altri essere umani, provocano sofferenze psichiche e fisiche come la paranoia, l'ansietà, la depressione e la perdita di peso e incrementano sensibilmente la tendenza al suicidio...”**

**Difesa di ufficio e gratuito patrocinio: garantire una tutela effettiva dell'imputato, riservata ad avvocati penalisti.**

In tema di difesa di ufficio - vigente ancora l'attuale disciplina di cui all'art. 29 delle norme di attuazione del codice di rito – l'obiettivo della nuova Camera Penale di Napoli è chiaro: promuovere l'effettività della difesa d'ufficio che presuppone un'adeguata competenza professionale di chi è chiamato a svolgerla, che non può che essere un avvocato penalista.

Tale obiettivo si realizza continuando ad organizzare, attraverso la Scuola di Formazione della Camera Penale di Napoli, i corsi di aggiornamento professionale (denominati **Corsi di deontologia e tecnica del penalista**), previsti dal comma 1bis della norma citata per l'iscrizione nell'elenco dei difensori d'ufficio, applicando un collaudato regolamento, che negli anni ha consentito di limitare la partecipazione solo ai penalisti e di rilasciare l'attestazione di idoneità solo a giovani che hanno superato le prove finali, dimostrando la

competenza sufficiente per offrire un'effettiva tutela dell'imputato nelle aule giudiziarie.

Ciò però non è sufficiente.

La Camera Penale di Napoli deve promuovere l'adozione di un protocollo d'intesa con il Consiglio dell'Ordine, allo scopo di una revisione dell'attuale elenco dei difensori d'ufficio e dell'adozione di regole più stringenti per le nuove iscrizioni da parte dei Colleghi che non hanno frequentato il corso di cui si è detto.

Ciò in quanto è indiscutibile che nell'elenco dei difensori d'ufficio siano iscritti Colleghi che non hanno sufficienti competenze nel settore penale per garantire l'effettività della difesa d'ufficio; così come è pacifico che il Consiglio dell'Ordine non svolge una adeguata selezione per le nuove iscrizioni, per le quali – è bene ricordarlo – l'art. 29 su citato richiede *la dimostrazione dell'esercizio della professione in sede penale per due anni, mediante la produzione di idonea documentazione.*

Si attendono risposte concrete del Governo in materia in quanto delegato dalla nuova legge professionale al riordino della materia. Per la verità lo schema di decreto proposto di recente dal Ministro della Giustizia sembra orientare la riforma nella giusta direzione, nella parte in cui per l'iscrizione nell'elenco dei difensori eleva a cinque anni la pregressa esperienza professionale in materia penale (da dimostrare con la presentazione periodica di idonea documentazione) ovvero, in alternativa, il conseguimento del titolo di specialista.

Quanto al gratuito patrocinio, le problematiche sono analoghe: anche l'avvocato retribuito dallo Stato deve garantire una difesa effettiva ed essere tecnicamente attrezzato.

A ciò si aggiungono criticità specifiche per superare le quali si rendono necessari interventi urgenti che garantiscano: 1. il pagamento degli onorari in misura adeguata alla funzione difensiva ed in tempi rapidi; 2. La tempestività dell'accertamento dei requisiti reddituali, onde evitare il rischio di incertezze nelle prime fasi del procedimento, a scapito soprattutto dell'indagato detenuto; 3. L'indipendenza dell'autorità che verifica i presupposti del patrocinio a spese dello Stato e procede alla "liquidazione" dei compensi rispetto a quella chiamata a giudicare.

Anche in queste delicate materie, contiamo sul contributo dei Colleghi, che potrà esprimersi attraverso un "gruppo di lavoro", che

individui, insieme alla Giunta, le soluzioni da adottare e sia delegato alla loro concreta attuazione.

### **Formazione: la necessità di un “cambiamento di rotta”.**

Riteniamo insoddisfacente, se non fallimentare, l'esperienza dei “crediti formativi”, distribuiti come ad un mercato.

Partendo da tale presupposto, dobbiamo valorizzare la nostra Scuola di Formazione, che, oltre ad occuparsi del corso di deontologia e tecnica del penalista di cui si è detto, dovrà avere la capacità di organizzare e gestire convegni, seminari e incontri di studio di alto profilo didattico e scientifico.

Tali “eventi formativi” devono avere ad oggetto i temi di diritto penale e processuale penale di maggiore interesse ed attualità e la loro trattazione deve essere affidata soprattutto agli avvocati che hanno maturato maggiori esperienze e si sono distinti nelle aule giudiziarie, in modo da favorire un'ampia partecipazione degli iscritti e dei penalisti in genere, a prescindere dal riconoscimento dei “crediti formativi”.

In aggiunta a tale attività di formazione e aggiornamento in senso stretto, nella prospettiva della “apertura verso l'esterno”, di cui si è detto, e di un recupero della piena dignità del magistero difensivo, riteniamo utile programmare ulteriori iniziative su tematiche di attualità sociale afferenti alla tutela dei diritti e libertà fondamentali e sulla funzione, in senso lato, “politica” dell'avvocato, con la partecipazione di personalità impegnate nella società civile, di studiosi ed accademici.

### **La specializzazione: una riforma necessaria**

E' indiscutibile che solo la difesa specializzata garantisce adeguatamente il cittadino imputato o parte civile nel processo penale.

Per tale ragione, costituiscono un “passo in avanti” importante l'art. 9 della nuova legge professionale, che prevede la possibilità di ottenere ed indicare il titolo di specialista, nonché l'art. 15 di tale legge, secondo il quale presso ciascun Consiglio dell'Ordine sono tenuti gli elenchi degli avvocati specialisti.

Ciò anche perché, come auspicabile, nel regolamento di riforma della difesa di ufficio, previsto dalla nuova legge professionale, tale difesa potrebbe essere riservata agli avvocati in possesso del titolo di

specialista nel settore penale, come previsto dallo schema di decreto di cui si è detto.

Lascia, però, insoddisfatti la scelta del legislatore di affidare l'organizzazione dei percorsi formativi - necessari per il conseguimento del titolo da parte di chi non ha maturato una comprovata esperienza nel settore di specializzazione - alle facoltà di giurisprudenza, senza la previsione di una partecipazione diretta delle associazioni professionali maggiormente rappresentative, come la nostra.

In tale contesto, la Camera Penale di Napoli dovrà evidentemente sostenere con il suo contributo l'azione dell'UCPI, per la realizzazione dell'obiettivo di incidere nell'elaborazione del regolamento di attuazione delle modalità organizzative dei percorsi formativi, demandata al Ministro della Giustizia previo parere del CNF, allo scopo di un riconoscimento del ruolo determinante che dobbiamo avere nella formazione specialistica del penalista.

**Deontologia: un maggiore controllo circa il rispetto delle norme del codice deontologico.**


La Camera Penale di Napoli, come previsto dal Capo IV dello Statuto, deve vigilare sull'osservanza delle norme deontologiche di correttezza e probità anche nei rapporti con i colleghi.

In questo senso, si deve valorizzare e sostenere l'attività della Commissione di Disciplina, che la nuova Giunta si impegna a rinnovare immediatamente, ed il Collegio dei Probiviri.

Anche in questa materia, si ha intenzione di costituire un "gruppo di lavoro", con specifica competenza in materia.

Napoli, 5 novembre 2014

avv. Attilio Belloni



**In allegato le firme di 10 iscritti alla Camera Penale di Napoli.**

**Elenco firme di almeno dieci iscritti  
all'associazione Camera penale di Napoli (art. 24 Statuto)**

- 1) **Avv.** Massimo Rizzo (AVV. MASSIMO RIZZO)
- 2) **Avv.** Raffaele Ruffini (AVV. RAFFAELE RUFFINI)
- 3) **Avv.** Giuseppe Corallo (AVV. GIUSEPPE CORALLO)
- 4) **Avv.** Paola Di Bontà (AVV. PAOLA DI BONTÀ)
- 5) **Avv.** Marcos Muscaruso (AVV. MARCO MUSCARUSO)
- 6) **Avv.** Barbara Bernardi (AVV. BARBARA BERNARDI)
- 7) **Avv.** Gianpiero Pirolo (AVV. GIANPIERO PIROLO)
- 8) **Avv.** Eduardo Pagano (AVV. EDUARDO PAGANO)
- 9) **Avv.** Fabio Carbone (AVV. FABIO CARBONELLI)
- 10) **Avv.** Luciano Bisanti (AVV. LUCIANO BISANTI)

Deposito dell'Avv. Attilio Belloni in data 5.11.14 (ore 14.35)  
presso la Sede —  
di Attilio Sony